

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE	REGOLAMENTO FONDO DI GARANZIA (Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013)	2013_62_Allegato_ Regolamento credito_18 luglio 13.doc pag. 1/3
--	--	---

Art. 1) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone CF: 80000230609, con sede in Frosinone, Viale Roma SNC, per il seguito denominata più brevemente CAMERA, istituisce con Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013 un FONDO DI GARANZIA pari a **€ 300.000,00**.

Art. 2) Il Fondo di garanzia ha lo scopo di garantire nella misura del 30%, in aggiunta alla garanzia dei Confidi, finanziamenti a favore delle imprese della provincia di Frosinone, meritevoli ed associate ai Confidi.

Art. 3) Ai fini del presente Regolamento sono Confidi i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che hanno per oggetto la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese, consorziate o socie da parte di banche o di altri soggetti operanti nel settore finanziario, nonché prestano i servizi connessi o strumentali alle prestazioni di garanzia o, comunque, rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 4) Il FONDO DI GARANZIA di cui all'art. 1), sarà operativo nei confronti dei Confidi e delle Banche che accettano il presente Regolamento. Le Banche ed i Confidi devono altresì indicare, al momento dell'accettazione, gli estremi delle convenzioni da loro sottoscritte, di cui dovranno allegare copia, che regolano i finanziamenti finalizzati al consolidamento delle passività a breve dell'impresa e contemporaneamente all'aumento del capitale proprio dell'imprenditore.

Art. 5) La somma del FONDO DI GARANZIA di **€ 300.000,00** viene versata in depositi vincolati presso le banche che accetteranno il presente Regolamento. Le risorse depositate non potranno essere ritirate dalla Camera fino al momento dell'estinzione e definizione di tutte le operazioni cogarantite dal FONDO DI GARANZIA di cui all'art. 1). Le Banche destinatarie dei depositi vincolati opereranno in base alle convenzioni già sottoscritte con i Confidi di cui all'art. 4).

Art. 6) Il plafond di risorse finanziarie destinate dalle banche destinatarie dei fondi vincolati alle operazioni di consolidamento/finanziamento, di cui al successivo art. 7), è pari, in ragione del coefficiente moltiplicatore 20, ad euro 6.000,00 (sei milioni/00), indicato come PLAFOND.

Art. 7) I finanziamenti cogarantiti dal Fondo di garanzia dovranno essere finalizzati al consolidamento delle passività a breve dell'impresa e contemporaneamente all'aumento del capitale proprio dell'imprenditore allo scopo del miglioramento del rating e dell'aumento/mantenimento della liquidità dell'impresa. I finanziamenti che le banche potranno concedere ad ogni singola impresa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- durata massima: 84 mesi;
- importo massimo € 100.000,00.

Per tutte le altre condizioni si fa riferimento alle convenzioni tra Banche e Confidi di cui all'art. 4).

Credito Cooperativo -
Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giulio Capitani)

[Firma]



Art. 8) Le richieste di consolidamento/capitalizzazione dovranno essere presentate alle Banche dai Confidi ai sensi e con le modalità previste dalle convenzioni tra loro sottoscritte ed in corso di validità, di cui all'art. 4). La cogaranzia camerale può essere richiesta per i finanziamenti alle imprese di tutti i settori di attività con i seguenti requisiti:

- sede legale o unità locale ubicata nella provincia di Frosinone e regolarmente iscritte al Registro imprese della CAMERA (nel caso di sola unità locale ubicata nella provincia di Frosinone, la stessa dovrà essere iscritta nel R.I. da non meno di due anni);
- regolare denuncia di inizio attività;
- regolare pagamento del diritto annuale camerale
- forma giuridica: società di capitali;

Art. 9) Le domande di finanziamento saranno istruite dai Confidi che provvederanno alla loro presentazione in Banca. La Camera di Commercio, su richiesta del Confidi, effettuerà una valutazione formale delle stesse e, in caso di valutazione positiva, rilascerà una lettera di cogaranzia, pari al 30% dell'importo del finanziamento, a favore del Confidi che sarà inviata per conoscenza alla BANCA.

Art. 10) La Banca provvederà a dare esito delle richieste di finanziamento anche alla CAMERA con l'indicazione dei termini dell'operazione e di tutte le altre informazioni che la CAMERA ritiene utili. La CAMERA effettuerà il monitoraggio sul PLAFOND (art. 6) e sul FONDO DI GARANZIA (art. 1). La CAMERA, le Banche ed i Confidi dovranno garantire la circolazione delle informazioni allo scopo del monitoraggio delle risorse e dell'andamento dell'iniziativa.

Art. 11) In caso di insolvenza dell'impresa, la Banca in possesso della lettera di cogaranzia della CAMERA, potrà attivare, con le stesse modalità previste delle convenzioni con i Confidi, oltre alla garanzia del Confidi anche la cogaranzia della Camera e richiedere al Confidi, indicando gli estremi della lettera di cogaranzia della CAMERA, il pagamento della parte garantita dal Confidi e dalla Camera. La Camera in ogni caso risponde nel limite dell'importo del Fondo di garanzia di cui all'art. 1) le cui risorse sono depositate presso le Banche ai sensi dell'art. 5), esaurito il quale gli oneri di ogni eventuale insolvenza restano a carico della Banca.

Art. 12) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile

Art. 13) Le parti convengono che tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento vengano devolute alla competenza esclusiva della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone.

Frosinone lì, _____

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE - Viale Roma - 03100 Frosinone

IL PRESIDENTE
(Marcello Pigliacelli)



Credito Cooperativo -
Cassa Rurale ed Artigiana di Palliano
IL PRESIDENTE DEL CRA
(Giulio Capitani)

70 OTT. 2013

[Handwritten signature]

Credito Cooperativo di Paliano s.c.a.r.l.

*

Artigiancoop Frosinone Soc. Coop.

« Convenzione »

2011



Curato da
Logo

CONVENZIONE

Con la seguente scrittura privata da valere nel miglior modo di ragione e di legge,

tra

il Credito Cooperativo C.R.A. di Paliano s.c.a.r.l., con sede legale in Paliano, V.le Umberto I, 53 iscritta al n. 2865 del R.E.A. di Frosinone, codice fiscale n.00134660604, che di seguito per brevità sarà chiamata "Banca", in persona del Vicepresidente del C.d.A. Sig. Capitani Giulio nato a Paliano (Fr) il 07.03.56 che sostituisce nelle funzioni il Presidente del C.d.A. mancante, ex art. 40 dello Statuto Sociale

e

la Artigiancoop Società Cooperativa Artigiana di Garanzia, con sede Legale in Frosinone, Via Maria n. 51, codice fiscale 00259180602, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Di Giorgio Cosimo, nato a Brindisi il 14/09/1963, domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa,

- che per brevità le parti verranno di seguito rispettivamente denominate "Banca" e "Cooperativa";
- che la presente scrittura privata nasce dall'intento di valorizzare l'operatività della Cooperativa agevolando, mediante la prestazione di idonea garanzia alla Banca, l'accesso al Credito convenzionato, da parte delle Imprese associate, ubicate nella regione Lazio;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1- Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di regolamentare la concessione di facilitazioni creditizie da parte della Banca alle imprese associate alla Cooperativa, assistite dalla garanzia della Cooperativa stessa. Per lo svolgimento di tale attività la Banca metterà a disposizione i necessari mezzi finanziari tramite le linee di credito meglio descritte nell'allegato "A".

Art. 2- Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa dichiara di prestare sin da ora, con l'intero suo patrimonio, garanzia solidale a fronte delle linee di credito che dalla Banca saranno concessi in base agli accordi previsti dalla presente convenzione. Inoltre, la Cooperativa si impegna a tenere depositate proprie disponibilità finanziarie presso la Banca, in un conto fruttifero, alle più favorevoli condizioni in uso presso l'Istituto medesimo, intestato alla Cooperativa e denominato "Fondo Rischi" alimentato dai contributi dei Soci e da eventuali Enti pubblici



Le disponibilità del Fondo Rischi potranno essere investite, a richiesta della Cooperativa e d'intesa con la Banca, in Certificati di Deposito della Banca e/o Titoli di Stato o similari; di detti valori, parimenti a quanto specificato per il conto denominato Fondo Rischi, potrà disporre esclusivamente la Banca per la copertura di eventuali insolvenze che dovessero verificarsi.

Art. 3 - Moltiplicatore

La Banca destinerà una somma pari a 20 volte la disponibilità di cui al precedente art.2 alla concessione, a suo insindacabile giudizio, di affidamenti e finanziamenti proposti dalla Cooperativa a favore delle imprese associate. Resta comunque inteso che la Cooperativa dovrà integrare l'ammontare dei valori costituiti in garanzia onde mantenere inalterato il rapporto con gli affidamenti concessi.

Art. 4 - Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento saranno presentate alla Cooperativa dalle imprese associate. La Cooperativa inoltrerà alla Banca le domande ritenute meritevoli - corredate della documentazione richiesta e necessaria per l'istruttoria - munite della dichiarazione del suo Presidente attestante il rilascio della garanzia ai sensi della presente convenzione.

La Banca, che si riserva di decidere autonomamente sulla accettabilità o meno delle domande di finanziamento, verificherà preventivamente se l'ammontare del rapporto del fondo rischi con gli affidamenti richiesti è capiente; in caso positivo, curerà l'istruttoria necessaria per la concessione dei prestiti in conformità alle proprie norme e regolamenti interni - nonché alle vigenti disposizioni dell'Organo di Vigilanza - e farà conoscere alla Cooperativa, in breve tempo, l'esito dell'istruttoria.

Art. 5 - Line di credito

Ogni Associato alla Cooperativa potrà beneficiare, per far fronte alle necessità finanziarie d'esercizio e per eventuali investimenti, tramite le linee di credito le cui caratteristiche e condizioni sono riportate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della Convenzione.

Art. 6 - Garanzia

La Cooperativa si assume un rischio del 50% per ogni insolvenza relativa agli affidamenti concessi ai sensi della presente Convenzione. E' facoltà della Cooperativa stessa e della Banca concedere o richiedere una ulteriore garanzia sino alla copertura del 100% del rischio.

Art. 7 - Commissioni e varie

La Banca si rende disponibile, all'atto del perfezionamento degli affidamenti concessi e previa specifica autorizzazione degli Associati, a trattenere gli importi indicati - per quote sociali, commissioni ed altro - accreditandoli alla Cooperativa in base alle modalità specificate nella disposizione che dovrà sempre accompagnare la pratica. La Cooperativa, in considerazione dei servizi resi ai propri associati, potrà inviare periodicamente alla Banca un elenco con l'indicazione degli importi da addebitare alle singole imprese, della causale e del numero di conto corrente su cui far transitare le operazioni. La Banca avrà cura di procedere ad effettuare gli addebiti - previa verifica della presenza di specifica autorizzazione rilasciata dall'Associato e della sufficiente



disponibilità finanziaria del conto - e di riconoscere gli importi relativi alla Cooperativa nelle modalità stabilite.

Art. 8 - Rischi

La Banca, in caso di inadempimento dell'impresa affidata o qualora quest'ultima risulti oggetto di protesti o atti esecutivi di terzi o sia avviata una procedura concorsuale, ovvero proposta una cessione di beni ai creditori, un concordato stragiudiziale, una moratoria o altre analoghe forme, avrà diritto - entro 15 giorni dalla intimazione di pagamento del proprio credito rivolta all'affidato e per conoscenza alla Cooperativa - di prelevare l'importo dovuto dal Fondo di cui al precedente art.2.

La Banca avrà, infatti, diritto di prelevare una somma pari alla percentuale del rischio assunto dalla Cooperativa, calcolata sull'ammontare dovuto e sugli ulteriori interessi maturati (interessi maturati sulla quota a carico della Cooperativa nel periodo intercorrente tra la data della intimazione di pagamento e quella in cui la Banca si rivale effettivamente sulle somme e/o titoli della Cooperativa stessa, al tasso previsto dalla convenzione in essere) e, per quanto possa occorrere, anche in deroga al disposto di cui all'art.1957 del Codice Civile.

Prelevata la somma di cui sopra, ne sarà data comunicazione alla Cooperativa contestualmente al rilascio di idoneo atto di surroga ai sensi e per gli effetti degli articoli 1949-1950 del Codice Civile, restando a carico della stessa Cooperativa tutte le azioni per il recupero delle somme pagate. Resta comunque impregiudicato il diritto della Banca ad agire legalmente per il recupero del credito sia con azione legale verso l'impresa finanziata ed anche verso i suoi garanti, nonché nei confronti della Cooperativa, qualora i fondi di cui all'art.2 fossero insufficienti.

Qualora, infatti, il suddetto Fondo non fosse sufficiente a coprire la somma di pertinenza della Banca, questa ne darà comunicazione scritta alla Cooperativa la quale dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, all'integrazione dell'importo in difetto ed alla ricostituzione del Fondo di garanzia entro il termine massimo di tre mesi. Trascorso tale periodo, ferma restando la garanzia della Cooperativa fino al completo buon fine di tutte le operazioni in essere, la Banca avrà diritto a risolvere la convenzione.

Analoga procedura sarà seguita nel caso in cui le disponibilità depositate dalla Cooperativa ai sensi dell'art.2 non siano più sufficienti a coprire il rapporto tra la consistenza del Fondo e l'ammontare dei prestiti concessi dalla Banca.

Nelle more della ricostituzione del rapporto previsto tra il totale dei prestiti concedibili e l'ammontare del Fondo Rischi, qualunque richiesta nel frattempo pervenuta o in essere resterà sospesa.

Art. 9 - Rinuncia alla preventiva escussione

La Cooperativa dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile; la Cooperativa rimane inoltre obbligata nei confronti della Banca anche in deroga al disposto dell'art.1957 del Codice Civile ed anche in caso di invalidità della obbligazione principale garantita, con rinuncia ad opporre eccezioni.

Art. 10 - Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza immediata e terminerà il 31 Dicembre 2011. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, da comunicarsi, tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata. La disdetta non avrà tuttavia effetto ai fini delle garanzie concesse, se non con l'estinzione di tutte le operazioni in essere.



Eventuali modifiche potranno essere apportate al testo della presente convenzione - e alle condizioni specificate negli allegati che ne fanno parte integrante - con semplice scambio di corrispondenza, senza che ciò implichi interruzione o disdetta della stessa. La Banca potrà recedere dalla presente convenzione in caso di modifiche statutarie apportate dalla Cooperativa e ritenute contrarie alle disposizioni della presente convenzione, nonché in caso di riduzione del Fondo di garanzia rispetto alla dovuta consistenza. In ogni caso la garanzia permarrà valida fino al completo buon fine di tutte le operazioni in essere.

Art. 11 - Normativa

Per quanto altro possa occorrere ai fini della applicazione della presente convenzione, si farà richiamo alla normativa interna della Banca e alle norme contenute negli statuti della Banca stessa e della Cooperativa e, all'occorrenza, alle norme del Codice Civile; si concorda, inoltre, che il Foro competente per la risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà quello di Frosinone.

Paliano

CREDITO COOPERATIVO DI PALIANO SCARL



ARTIGIANCOOP SOC. COOP.



ARTIGIANCOOP SOC. COOP.
Il Presidente



Allegato A

PROPOSTA DI CONDIZIONI PER CONVENZIONE CON ARTIGIANCOOP FROSINONE SOC. COOP.

1. APERTURE DI CREDITO IN C/C		
a.	parametro di riferimento per contabilizzazione delle competenze trimestrali	Euribor 3m/360
b.	spread applicato al parametro di riferimento	Min. 3,00 – Max 6,00
c.	commissione trimestrale di massimo scoperto	0,125
d.	valute su versamenti di: - contanti giorni banca - assegni circolari e bancari su piazza g.b. - assegni circolari e bancari fuori piazza g.b.	giorni banca 0 giorni banca 1 giorni banca 3

2. APERTURE DI CREDITO PER ANTICIPAZIONI IN C/C SU FATTURE, Ri.Ba. ED EFFETTI SBF E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE		
a.	parametro di riferimento per contabilizzazione delle competenze trimestrali e/o computo degli interessi di sconto	Euribor 3m/360
b.	spread applicato al parametro di riferimento	Min. 2,00 – Max 6,00
c.	commissione trimestrale di massimo scoperto	0,125
d.	commissioni su singola ricevuta/effetto presentata: - effetti 'a scadenza' su piazza - effetti 'a scadenza' fuori piazza - effetti 'a vista' su piazza - effetti 'a vista' fuori piazza	Euro 2,50 Euro 2,50 Euro 2,50 Euro 2,50
e.	valute su presentazioni di: - ricevute ed effetti 'a scadenza' su piazza - ricevute ed effetti 'a scadenza' fuori piazza - ricevute ed effetti 'a vista' su piazza - ricevute ed effetti 'a vista' fuori piazza	Giorni banca 5 Giorni banca 10 Giorni banca 5 Giorni banca 10
f.	commissioni di presentazione (per singola distinta)	Euro 0,00

3. ALTRE VOCI PER AFFIDAMENTI REGOLATI IN C/C		
a.	maggiorazione di tasso per utilizzi eccedenti il limite dell'affidamento	3,00 p.p.
b.	spese per singola scritturazione in c/c	Euro 0,52
c.	spese trimestrali di tenuta conto euro	5,16
d.	spese per invio estratto conto	Euro 3,87
e.	recupero spese postali (per ogni invio)	Euro 0,65
f.	commissioni per istruttoria pratica di fido (oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.)	0,25% dell'affidamento concesso (min. € 20,00 – max € 250,00)
g.	Utenze	Euro 1,03

4. FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A TASSO INDICIZZATO RIMBORSABILI IN RATE MENSILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI / FORMAZIONE DI SCORTE / PROVVISTA DI LIQUIDITA' E CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA'		
a.	durata dell'ammortamento	fino ad un massimo di n. 72 rate mensili
b.	parametro di riferimento	Euribor 3m/360
c.	spread applicato al parametro di riferimento - per realizzazione di investimenti produttivi - per formazione di scorte - per provvista di liquidità o consolidamento di passività	1,50 p.p. – 3,50 p.p. 1,50 p.p. – 3,50 p.p. 1,50 p.p. – 3,50 p.p.



d.	maggiorazione di tasso per computo interessi di mora	1,50 p.p.
e.	spese per incasso rata	Euro 2,15 mensili
f.	commissioni per istruttoria pratica di fido (oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.)	0,50% dell'importo erogato (min. € 20,00 – max € 500,00)
g.	penale per estinzione anticipata	1,00%

5. MUTUI IPOTECARI RIMBORSABILI IN RATE MENSILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI O ALLA PROVVISTA DI LIQUIDITA' E CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA'		
a.	durata dell'ammortamento	fino ad un massimo di n. 180 rate mensili
b.	parametro di riferimento	Euribor 3m/360
c.	spread applicato al parametro di riferimento su mutui a tasso variabile - per realizzazione di investimenti produttivi - per provvista di liquidità o consolidamento di passività	1,50 p.p. – 2,70 p.p. 1,50 p.p. – 2,70 p.p.
d.	Mutui a tasso fisso	6,00%
e.	maggiorazione di tasso per computo interessi di mora - Tasso fisso - Tasso variabile	1,50 p.p. 1,00 p.p.
f.	spese per incasso rata	Euro 2,15
g.	commissioni per istruttoria pratica di fido (oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.)	0,25% dell'importo erogato (min. € 20,00 – max € 500,00)
h.	Recupero spese di perizia estimativa	min. € 235,00 – max € 500,00
i.	penale per estinzione anticipata	2,50% del capitale rimborsato anticipatamente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

